

Ufficio veterinario provinciale di Taranto: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto . . . . . Pag. 102

Ufficio veterinario provinciale di Mantova: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo di Mantova . . . . . Pag. 103

## REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1970, n. 325-801/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso a posti di applicato aggiunto, di stenodattilografo e di dattilografo della carriera esecutiva del ruolo amministrativo. . . . . Pag. 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1970, n. 326-802/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, per quanto riguarda il programma di esame per l'assunzione di personale temporaneo con mansioni di stenodattilografo o di dattilografo . . . . . Pag. 104

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### COMUNICATO

Lunedì 14 dicembre 1970, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Angelo Arturo Rivera Garcia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Guatemala a Roma.

(12813)

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1082.

Assistenza dell'ENAOI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Articolo unico

E' fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: RENZI

LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1083.

Estensione dei requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario e all'esame regionale di idoneità ad aiuto limitatamente agli esami di idoneità per il servizio di analisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Articolo unico

L'anzianità di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia; in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneità a primario e all'esame regionale di idoneità ad aiuto del servizio di analisi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARDOLFI

Visto, il Guardasigilli: RENZI

LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1084.

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonché alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

#### Art. 2.

Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62 hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni.

## Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1° gennaio 1971 ».

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI —  
FERRARI AGGRADI —  
GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 novembre 1970, n. 1085.

**Istituzione in Pechino (Repubblica popolare cinese) di un'Ambasciata e soppressione dell'Ambasciata in Nanchino (Cina).**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

## Art. 1.

L'Ambasciata in Nanchino (Cina) è soppressa.

## Art. 2.

E' istituita un'Ambasciata in Pechino (Repubblica popolare cinese).

## Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO —  
FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1971  
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
10 aprile 1970, n. 1086.

**Modificazioni allo statuto della fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.**

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono approvate e rese esecutive le modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 13 dello statuto della fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970  
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 novembre 1970, n. 1087.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad acquistare un immobile.**

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì viene autorizzata ad acquistare dal Consorzio agrario provinciale di Forlì l'immobile sito in Rimini, via Sigismondo n. 28, della superficie di mq. 814, al prezzo di L. 60.000.000.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970  
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 ottobre 1970.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775 che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;